

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4791

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo

*Presentato alla Presidenza il 19 gennaio 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge che si sottopone al vostro esame si provvede alla sistemazione nelle categorie e carriere dell'impiego statale del personale estraneo all'amministrazione dello Stato assunto a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

In particolare, il provvedimento stabilisce (articolo 1) che il personale anzidetto assumato lo stato di personale statale non di ruolo secondo le norme di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e fissa i criteri per il suo collocamento nelle singole categorie previste dal decreto medesimo.

Al compimento delle prescritte anzianità il personale di cui sopra è inquadrato nei ruoli organici dell'amministrazione di appartenenza in posizione soprannumeraria (e quindi senza variazioni di organici), riconoscendosi utile a tali fini l'intero periodo di servizio

reso a contratto (articolo 2). All'inquadramento in ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per il personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione (articolo 3).

Il servizio prestato a contratto è, inoltre, riconosciuto utile per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio (articolo 4) e può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme che regolano in via generale la materia. È comunque lasciata agli interessati la facoltà di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale del quale fruiscono all'atto dell'entrata in vigore della legge (articolo 5).

Con le norme finali si pone il divieto di ulteriori assunzioni di personale a contratto ai sensi della citata legge n. 520 del 1961 (articolo 6) e si provvede a determinare (ar-

ticolo 7) l'ammontare e le modalità di copertura dell'onere finanziario. La spesa grava sui fondi già iscritti in bilancio per le retribuzioni del personale cui il provvedimento si riferisce.

Il disegno di legge, del quale beneficeranno circa 318 dipendenti già da tempo in servizio continuativo, risponde a voti più volte espressi in sede parlamentare e accolti dal Governo.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo è inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il personale assunto in qualità di redattore, recensore, commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e cinematografico è inquadrato nella categoria 1<sup>a</sup> b) se munito di laurea.

Il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista è inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina è inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria è inquadrato anche il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di traduttore, interprete, *speaker*, stenointerprete e intercettatore è inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualità di redattore, non munito di laurea.

### ART. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giu-

gno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescindono dal titolo di studio.

Ai fini delle anzianità di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435.

Il collocamento in ruolo è disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.

#### ART. 3.

Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per il personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione.

I predetti Consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianità, della qualità del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.

Il personale così inquadrato è collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.

#### ART. 4.

All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto è riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita — a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale — l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.

ART. 5.

Il servizio prestato a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

E data facoltà al personale di cui al precedente comma di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

ART. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno più avvalersi della facoltà di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

ART. 7.

All'onere relativo al pagamento delle competenze dovute al personale da inquadrare nelle categorie non di ruolo, valutato in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in lire 128.000.000 per il Ministero del turismo e dello spettacolo, si farà fronte mediante riduzione rispettivamente dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1053 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.